



COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELL'AMBITO DEL CENTRO URBANO - ISTITUZIONE SPERIMENTALE E STAGIONALE DI UN POSTEGGIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventitré** il giorno **sedici** del mese di **marzo** alle ore **12:15** nella sala delle adunanze della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Edoardo CALO'** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	CALO' EDOARDO	Si	
Assessore	FUSO MASSIMO	Si	
Assessore	GAETANI SALVATORE	Si	

Totale Presenti: **3**

Totale Assenti: **0**

Partecipa il Segretario Comunale **Manuela RIZZO**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i pareri allegati.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- sono intervenute negli ultimi anni, in materia di commercio sulle aree pubbliche, nuove disposizioni legislative che perseguono un'ottica di maggiore liberalizzazione delle relative attività;
- questa A.C. si è posta l'obiettivo di adottare tutte quelle iniziative idonee a favorire la ripresa e l'espansione delle attività commerciali in tutte le sue forme;
- il Comune di Zollino con Deliberazione di C.C. n. 12 del 19/08/2013, in ottemperanza alla normativa regionale all'epoca vigente, approvava il Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche;
- con tale regolamento comunale venivano individuati alcuni posteggi fuori mercato riservati alla somministrazione di alimenti e bevande;

CONSIDERATO che:

allo stato, in questo Comune non risultano concessi provvedimenti di autorizzazione pluriennale all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio;

l'art. 41 della costituzione tutela e promuove l'iniziativa privata, quale massima espressione di libertà individuale, ponendo quali unici limiti alla stessa il contrasto con l'utilità sociale ed il danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana;

il D. Lgs. n. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno", al suo art. 10 "Libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi", sancisce che nei limiti del decreto, *"l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie"*;

VALUTATO di dover sospendere l'assegnazione dei posteggi fuori mercato all'epoca istituiti, per una successiva completa soppressione, in quanto esterni al centro abitato;

RITENUTO, nel contempo, di dover individuare, temporaneamente ed in via sperimentale, almeno un posteggio fuori mercato, in ogni caso interno al centro abitato, da destinare all'assegnazione stagionale per la somministrazione di alimenti e bevande, anche a mezzo automarket;

VISTA la planimetria allegata al presente atto, indicante un'area di circa mq. 90 (mt. 20,00x4,50) posta sul prolungamento di via G. Rossa – Z.I., in prossimità dell'intersezione con via Papa Paolo VI°;

CONSIDERATO che l'area indicata sulla predetta planimetria è idonea ad essere utilizzata quale posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica;

RICONOSCIUTA la necessità di avviare l'iter per l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, degli strumenti comunali di programmazione e incentivazione del commercio in ambito comunale, ai sensi della normativa attualmente vigente;

VISTO l'art. 41 della L.R. 16/04/2015, n. 24 – Codice del commercio, che disciplina l'attività stagionale;

VISTE le novità normative e i principi di liberalizzazione per l'accesso alle attività commerciali e d'impresa attualmente in vigore;

VISTO il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114;

VISTA la Legge regionale 16/04/2015, n. 24, in particolare l'art. 41;

VISTO il Regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche, approvato con Delibera di C.C. n. 12 del 19/08/2013;

VISTI i pareri favorevoli in merito di regolarità tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria, ai sensi

dell'art. 49, c. 1, del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati, riportati e trascritti,

di sospendere l'assegnazione dei posteggi fuori mercato per una successiva completa soppressione;

- 1) Di individuare, in via sperimentale e stagionale e per il periodo massimo di duecentoquaranta giorni nel corso dell'anno solare, ai sensi dell'art. 41 della L. R. n. 24/2015, l'area pubblica situata in Zona Artigianale – prolungamento di via G. Rossa in prossimità dell'intersezione con via Papa Paolo VI° - area parcheggio, come spazio destinato all'esercizio del commercio su aree pubbliche per la somministrazione di alimenti e bevande, anche con automarket, mediante posteggio isolato delle dimensioni massime di mq. 90 complessivamente (mt. 20,00x4,50).
- 2) Il posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande potrà essere utilizzato per un massimo di sei giorni a settimana, dalle ore 12:00 alle ore 02:00 del giorno successivo.
- 3) L'attività potrà essere autorizzata esclusivamente nell'area evidenziata nella planimetria allegata al provvedimento amministrativo di concessione dell'uso dell'area stessa – All. A).
- 4) L'individuazione del posteggio isolato è sperimentale e stagionale e nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'assegnatario nel caso di istituzione di posteggio isolato definitivo, che avverrà con procedura ad evidenza pubblica tramite apposito bando.
- 5) L'assegnazione del posteggio sarà soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale, secondo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale.
- 6) Nello svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche dovranno essere rispettate le norme previste dal D.Lgs. n. 114/1998, dalla L.R. n. 24/2015, nonché dai regolamenti comunali.
- 7) La sperimentazione atta a valutare, attraverso specifico monitoraggio, l'effettiva idoneità del singolo posteggio, ai fini della sua definitiva istituzione, proseguirà fino al 31/12/2023, in ogni caso fino all'adozione del nuovo piano comunale per il commercio su aree pubbliche.
- 8) Di demandare al Responsabile del SUAP l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi ed autorizzatori di competenza.
- 9) Di dichiarare, con separata analoga votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U. leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

**OGGETTO: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELL'AMBITO DEL CENTRO URBANO -
ISTITUZIONE SPERIMENTALE E STAGIONALE DI UN POSTEGGIO PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. PROVVEDIMENTI.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: **16/03/2023**

Responsabile Settore 1 - Socio Culturale Demografici Polizia Locale

f.to COSTA LUIGI

Pareri ai sensi dell'art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

Zollino li 16/03/2023

Il Responsabile di Ragioneria
PERRONE DANIELA

Deliberazione n° **19** del **16/03/2023**

Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO
Manuela RIZZO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il **20/03/2023** al n. **137** per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al **04/04/2023** come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE
DE PASCALI MARIA ROSARIA

IL SEGRETARIO